

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3607 del 30/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E ALSENO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: PISTA/STRADA DI CANTIERE COMPRESIVA DI RAMPE - RICHIEDENTE: VETRUCCI S.R.L. - PRATICA: 7682/2026 PROCEDIMENTO: PC26T0012
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3776 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEI COMUNE DI
CASTELL'ARQUATO E ALSENO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE
ARDA - USO: PISTA/STRADA DI CANTIERE COMPRENSIVA DI RAMPE -
RICHIEDENTE: VETRUCCI S.R.L. - PRATICA: 7682/2026
PROCEDIMENTO: PC26T0012.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di

canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia*;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 19/02/2026 e registrata al PG/2026/32516 del 19/02/2026 con la quale la Ditta VETRUCCI S.R.L, P.iva 00151860335 ha richiesto la concessione per l’occupazione di aree del demanio idrico per una lunghezza di 460 m ed una superficie di mq 2.300, pertinenza del Torrente Arda, nei Comuni di Castell’Arquato e di Alseno (PC), ad uso strada di cantiere (comprensiva di n. 3 rampe e di n. 1 guado provvisorio con 3 tubazioni in ferro), individuata al foglio 4, parte della particella 6 e fronte particelle 63 e 64 N.C.T. del Comune di Castell’Arquato (PC) e al foglio 17, parte della particella 30 e relativo fronte N.C.T. del Comune di Alseno (PC);

PRESO ATTO, INOLTRE, che, dall'esame della relazione tecnica trasmessa con la succitata nota protocollo n.32516/2026 emerge quanto segue:

- il Comune di Castell'Arquato nel 2011 si dotava di un "Piano delle Attività Estrattive". Detto strumento ha reso disponibile all'escavazione l'ambito estrattivo "GERAZZA" per complessivi mq 100.000;
- il P.A.E. ai sensi dell'art. 10 delle NTA, ed in ossequio a quanto previsto dalla L.R. 9/99 prevede che la zonizzazione venga assoggettata a procedura di verifica di "SCREENING", in quanto trattasi di ambito estrattivo di superficie inferiore a 200.000 mq";
- detta procedura si è conclusa con esito favorevole con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 24/05/2014;
- la Ditta Vetrucci S.r.l. nell'ambito della procedura ottenne la concessione di utilizzo dell'intero tratto di pista demaniale nonché il nulla osta al ripristino del guado;
- la succitata istanza di concessione assunta al protocollo ARPAE n. 32516/2026 è finalizzata alla riattivazione ed adeguamento del guado e di due tratti di pista nel tratto del corso d'acqua demaniale del Torrente Arda nei pressi del confine fra i comuni di Castell'Arquato ed Alseno;
- la concessione permetterà di dare formale avvio all'attività di coltivazione della cava ed al relativo allontanamento del materiale estratto;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 82 del 08/04/2026 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/84840

del 08/05/2026), che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

- Comune di Castell'Arquato (nota PG/2026/93374 del 21/05/2026);
- Comune di Alseno (nota PG/2026/103803 del 08/06/2026)

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 19/06/2026 un deposito cauzionale pari a euro 1.717,85;

DATO ATTO

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 13/11/2025, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);
- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a VETRUCCI S.R.L., P.iva 00151860335, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Arda, di lunghezza complessiva pari a 460 m, di superficie complessiva pari a 2.300 mq, sita in località Gerazza del Comune di Castell'Arquato (PC) e in località San Pietro del Comune di Alseno (PC), catastalmente identificata al foglio 4, parte della particella 6 e fronte particelle 63 e 64 N.C.T. del Comune di Castell'Arquato (PC) e al foglio 17, parte della particella 30 e relativo fronte N.C.T. del Comune di Alseno (PC), per uso pista/strada di cantiere comprensiva di n. 3 rampe e n. 1 guado provvisorio con 3 tubazioni in ferro, codice pratica PC26T0012
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**, con utilizzo limitatamente ai mesi dal 1 maggio al 1 ottobre, al di fuori dei quali il guado verrà rimosso;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/06/2026;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 1.717,85 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 715,77 euro pari a 5 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.717,85 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Vetrucci S.r.l., P.Iva 00151860335 (cod. pratica PC26T0012).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Arda, individuata al N.C.T. del Comune di Castell'arquato (PC) al foglio 4 parte del mappale 6 e fronte mappali 63 e 64 e al N.C.T. del Comune di Alseno (PC) al foglio 17 parte del mappale 30 e relativo fronte, come da elaborato planimetrico agli atti.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di lunghezza pari a 460 m e di superficie complessiva 2.300 m², è destinata ad uso pista/strada di cantiere comprensiva di 3 rampe e un guado provvisorio con 3 tubazioni di ferro di 800 mm di diametro.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031, limitatamente ai mesi da primo maggio a primo ottobre, al di fuori dei quali il guado verrà rimosso.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 84840 del 08/05/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa come stabilito dall’art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Vista la documentazione tecnica trasmessa allo Scrivente UT:



dalla quale si evince che trattasi d'intervento di improntamento di guado ad uso temporaneo con opere d'intubamento costituite da 3 tubazioni metalliche di diametro 800 mm, interessato da rimozione e ripristino a cadenza periodica in funzione delle necessità estrattive di cava. Contestualmente al guado verranno realizzate rampe d'accesso e piste ghiaiate a servizio dello stesso.

Preso atto di tutte le dichiarazioni rese dai tecnici incaricati dalla Committenza.

Considerato:

- il rischio di rilasci superiori a quelli di dimensionamento del guado in argomento, in particolare nei mesi primaverili di maggio e giugno, speditivamente verificato per mezzo dell'applicativo Dext3r di ARPAE per gli ultimi anni;
- che è quanto mai necessario evitare che il rigurgito indotto dalla presenza in alveo del manufatto interferente con il regime idraulico del torrente Arda induca inondazioni nei terreni

circostanti ed ogni altra criticità connessa a problematiche in ordine di sicurezza idraulica del territorio.

Ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente negli ambiti e nei limiti ad essa assegnati, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

in forza degli artt. 93 e 97 c. 1 lett. e) del T.U. R.D. 523/1904, alla concessione di aree del Demanio idrico regionale per uso guado, pista e rampe, sul torrente Arda, a servizio dell'attività di cava di materiali inerti da riempimento in località Gerazza - Colombarola, su aree demaniali catastalmente identificate al foglio 4 mappale 63 del N.C.T. del Comune di Castell'Arquato (PC) e foglio 17 mappale 30 del N.C.T. del Comune di Alseno (PC), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il *Richiedente* è tenuto a comunicare alla Scrivente Agenzia le date di inizio e di ultimazione lavori d'improntamento del guado temporaneo e di realizzazione delle rampe d'accesso e delle piste ghiaiate, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia stessa. Ogni successiva modificazione dello stato dei luoghi, in relazione alla periodica rimozione e ricostituzione del manufatto interferente, dovrà essere preventivamente comunicata indi concordata nelle modalità e nelle tempistiche con la Scrivente Autorità idraulica e da Questa espressamente autorizzata.

In rapporto al sopracitato intervento di guado temporaneo, si anticipa fin d'ora che:

- entro la metà di aprile di ogni anno i tecnici di Questo UT dovranno essere ricontattati dal *Richiedente* al fine di riconsiderare modifiche di tracciato e di modalità di ricostituzione del guado in relazione ad eventuali possibili mutazioni nel frattempo insorte alla morfologia locale d'alveo legate a processi di naturale disalveamento od erosivi derivanti da eventi di piena eccezionali;
- qualora lo richiedano prevalenti motivazioni di pubblica sicurezza ed in ragione di eventuali variazioni della morfologia locale d'alveo che dovessero insorgere durante il periodo di validità della concessione, ad insindacabile giudizio della Scrivente Autorità idraulica, potrà essere disposto un adeguamento del guado, sia sotto il profilo idraulico che costruttivo;
- il periodo d'esercizio del guado temporaneo dovrà essere ricompreso tra il primo maggio ed il primo ottobre di ogni anno, dopodiché lo stesso dovrà risultare rimosso;
- durante il periodo dell'anno in cui il guado temporaneo risulta in esercizio, il *Richiedente* è tenuto a mantenersi in contatto continuativo con il Consorzio di Bonifica di Piacenza ed aggiornato dallo stesso sui rilasci di portata liquida dalla diga di Mignano;
- a vantaggio di sicurezza idraulica ed in relazione alle ampie oscillazioni del regime idrologico cui è assoggettato il torrente Arda per cause naturali ed esigenze del gestore della diga, la portata transitante in concomitanza con la presenza del manufatto

interferente ad uso guado non dovrà eccedere l'**80%** della portata liquida per la quale gli intubamenti dello stesso sono stati dimensionati;

- a guado rimosso, dovranno essere asportate anche le rampe d'accesso allo stesso ed i tubi metallici da 800 mm allontanati dal sedime demaniale - esternamente all'alveo di piena del torrente Arda - e comunque in modo tale che non vengano trasportati dalle piene ordinarie e straordinarie costituendo ostacolo per l'efficienza idraulica del corso d'acqua; il materiale litoide di risulta dalla rimozione del guado dovrà essere opportunamente livellato e compattato evitando che si generino fenomeni locali di scalzamento od erosione spondali e di fondo alveo;
- è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale o rispettive pertinenze del torrente Arda, reimpiegando il materiale litoide per le sole finalità autorizzate, escludendo - in particolare - qualunque forma di allontanamento dal sedime demaniale e/o sua commercializzazione;
- il *Richiedente* è ritenuto responsabile in solido circa l'intervento che intende attuare, nelle sue modalità e nei quantitativi di materiale litoide demaniale movimentati;
- la responsabilità connessa all'eventuale utilizzo di ulteriori altre piste/guadi esistenti sulle aree concesse in uso - così come loro modificazione non espressamente autorizzata dalla competente Autorità idraulica - è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito temporaneamente custode, ovvero è tenuto al loro controllo e loro gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- con valenza di carattere generale, in relazione all'eventuale impiego di guadi non autorizzati o concessionati, si rammenta l'onere, a carico del soggetto pubblico o privato che ne tragga diretto beneficio o che ne faccia semplicemente uso, di provvedere a condurre una verifica della loro regolarità contattando anticipatamente il preposto Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna; ricadrà, altresì, sul soggetto *Richiedente* ogni implicazione connessa all'impiego per gli scopi ed usi autorizzati di guadi non regolarizzati e dunque rientranti tra gli attraversamenti ritenuti abusivi sotto il profilo della sicurezza idraulica;
- la responsabilità circa l'area oggetto dell'intervento è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito unico custode ovvero è tenuto al controllo ed alla gestione dell'area stessa impedendone l'accesso a soggetti terzi non autorizzati mediante idonei mezzi e/o segnaletica, durante tutto il periodo interessato dal cantiere di cava d'inerti;
- il *Richiedente* dovrà farsi carico di produrre e di trasmettere alla Scrivente Autorità idraulica opportuna dettagliata documentazione fotografica attestante tutte le lavorazioni eseguite - ante e post -, durante tutta la durata della concessione;
- si raccomanda, nel limite del possibile e fermi restando gli obiettivi su richiamati di realizzazione e rimozione del guado temporaneo, movimentazioni contenute ed in aderenza alle sponde, con eventuale prelievo del materiale da centro alveo e comunque in modo da non abbassare la quota di fondo alveo, prestando attenzione a non accentuare l'erosione spondale e di fondo in conseguenza ad eccessivi interventi di asportazione, la quale deve comunque essere effettuata in maniera uniforme per strati orizzontali e non puntuale, così come la successiva ricompattazione dei volumi di riporto;

- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita ulteriore istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- gli interventi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione del suolo demaniale e, a riguardo, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904; a tal proposito, si esorta il soggetto *Richiedente* a prendere visione dei divieti di cui all'art. 96 - in particolare per le lettere c), g), h) - in relazione ai lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese soprattutto con riferimento ad azioni che possano accentuare l'erosione di fondo e spondale; a tal riguardo è fatto obbligo verso il *Richiedente* di adottare le dovute soluzioni ritenute idonee ad ottemperare a detti obblighi;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere, periodicamente ed a fine lavori, ogni rifiuto residuale che ne sia derivato, provvedendo al suo corretto smaltimento e sua differenziazione in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia; dovrà essere allontanato dal sedime demaniale anche ogni eventuale residuo vegetale di risulta, quali ramaglie o similari, che possano costituire ostacolo al buon deflusso delle portate liquide/solide del corso d'acqua torrente Arda, compromettendo l'efficienza idraulica del guado temporaneo e dei tratti di valle;
- è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante lo svolgimento dei lavori in alveo del torrente Arda, contattando preventivamente il SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma, per ogni obbligo di legge connesso alla tutela ed alla protezione della fauna e della flora periferuviali;
- il materiale litoide derivante dalle lavorazioni previste dovrà essere ricollocato, ove ciò sarà possibile, in sponda ed il legname di risulta opportunamente allontanato dal sedime demaniale e correttamente smaltito; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale oltre che nel rispetto della D.G.R. 1919 del 04/11/2019, al fine, possibilmente, di non arrecare disturbo all'avifauna durante il periodo di nidificazione degli uccelli; a riguardo, il *Richiedente* è chiamato a prendere visione della suddetta Delibera regionale;
- il *Richiedente* è consapevole che le aree in questione ricadono in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al soggetto *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'interruzione di ogni attività lavorativa in qualunque momento in concomitanza di ogni

livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione, rosso - ed, a prescindere, in concomitanza di ogni manovra agli scarichi effettuata sulla diga di Mignano. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico;

- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione idraulica.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.